



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n.45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

protocollo@pec.comune.ali.me.it

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 30 DEL 7/02/2018

OGGETTO: Approvazione della dotazione organica anno 2018.

L'anno **Duemiladiciotto**, il giorno 7 del mese di **FEBBRAIO** alle ore **19,30** e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

N.	NOMINATIVO	CARICA	Presenti	Assenti
01)	Fiumara Pietro	Sindaco – Presidente	x	
02)	Raneri Rosy	Assessore		x
03)	Smeralda Paolo	Assessore		x
04)	Grioli Francesco Cateno	Assessore	x	
05)	Grioli Francesco Domenico	Assessore	x	

Assente: Smeralda Paolo e Raneri Rosy.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO** il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

F.to Pietro Fiumara

L'Assessore Anziano

F.to Grioli Francesco Cateno

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione della dotazione organica anno 2018.

IL SINDACO

Premesso

- che in applicazione delle previsioni di cui all'art. 48 del Tuel, relative alle competenze degli organi del Comune, restano di competenza della Giunta Comunale gli atti di programmazione del personale e la conseguente approvazione o modifica della dotazione organica del personale;
- che il quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dalla L.R. 30/2000 e dal D.lgs 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- che l'art. 89, comma 5 del citato D. Lgs n. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali che non siano strutturalmente deficitari, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio;
- che l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- che a norma dell'art. 1, comma 102, Legge 30.12.2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, entrato in vigore il 22 giugno 2017, con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni al D.Lgs. 165/2001 ed, in particolare, all'art. 35, comma 4 del Testo Unico sul Pubblico Impiego, laddove prevede che le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate sulla base del piano triennale del fabbisogno del personale, approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4 dello stesso Decreto, come modificato dal D.Lgs. 75/2017;

Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Verificato che:

- ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il suddetto piano triennale deve essere adottato in coerenza con le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e, riguardo agli enti locali il suddetto decreto deve essere adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata;

➤ le citate linee di indirizzo sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017 e al momento non sono ancora state emanate e che, in ogni caso, in sede di prima applicazione, il divieto di procedere ad assunzioni in caso di mancanza del piano triennale del fabbisogno del personale si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Rilevato che:

➤ l'articolo 33 del D.Lgs n. 165/2001, ampliando i margini a disposizione delle amministrazioni pubbliche per il collocamento in disponibilità del proprio personale, dispone che le singole amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, accertino la consistenza del personale in servizio e rilevino se vi sia personale in eccedenza o dipendenti in soprannumero, pena il divieto di effettuare assunzioni di personale;

➤ che la Legge Regionale n° 3 del 17 marzo 2016 si pone quale disciplina dell'avvio per i processi di stabilizzazione a tempo indeterminato per i lavoratori che ricadono nel regime provvisorio e segna le linee politiche di programmazione occupazionale per gli amministratori degli Enti Locali, che debbono seguire la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili, beneficiario del fondo unico del precariato di cui all'art. 30 della L.R. 5/2014;

Visto l'art. 27 della legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016, pubblicata sulla GURS in data 18.03.2016 che al comma 2 dispone *“entro il 30 giugno 2016 ciascun ente territoriale approva il piano programmatico triennale delle assunzioni di cui all'art. 30, comma 1, L.R. 5/2014, effettuabili in ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità. Il piano triennale è trasmesso entro i successivi quindici giorni all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.”*;

Considerato che il comma 3, dell'art. 27, prevede che *“gli enti che in presenza di risorse assunzionali e di posti, disponibili in pianta organica non concludono entro il 31 dicembre 2016 il processo di stabilizzazione ai sensi dell'art. 4 d.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, con l'utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili, sono esclusi dal riparto del fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014, per il cinquanta per cento del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali per il 2016. Dal 2017, la decurtazione è effettuata per il cento per cento della risorsa assunzionale non utilizzata.”*

Ritenuto che:

➤ il mancato utilizzo delle risorse assunzionali così come disposto dalla suddetta L.R. può comportare un danno grave e certo all'ente in termini di perdita di contributi regionali o mancata utilizzazione del personale a contratto determinato il cui apporto risulta determinante per il buon andamento della macchina amministrativa;

➤ la programmazione triennale del fabbisogno ha quale punto di partenza uno studio per evidenziare il rapporto tra i posti esistenti in dotazione organica e quelli ricoperti, al fine di evidenziarne i posti vacanti e quindi procedere nelle scelte prioritarie di copertura di quest'ultimi;

➤ per attuare la stabilizzazione dei lavoratori a contratto a tempo determinato di cui all'elenco regionale del fondo ex art. 30 L.r. 5/2014, tenuto conto della necessità dell'ente, si rende necessario provvedere alla eventuale rideterminazione della dotazione organica;

Tenuto conto che i processi di revisione organizzativa attivati in questi ultimi anni hanno permesso di delineare una nuova configurazione complessiva delle strutture organizzative di maggiore rilevanza e delle competenze a queste assegnate;

Considerato che l'esplicazione dell'autonomia organizzativa del Comune deve trovare la sua necessaria traduzione nella ridefinizione organica dell'Ente;

Atteso che questo Ente considera la definizione periodica della dotazione organica un momento fondamentale di razionalizzazione delle strutture organizzative sulla base dei nuovi compiti attribuiti agli enti ed al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione;

Visto il prospetto di cui all'allegato "A" che fa parte integrante del presente provvedimento nel quale è indicata la dotazione organica suddivisa per categoria e profilo di cui l'Ente avrebbe bisogno per svolgere in maniera ottimale i propri compiti istituzionali;

Dato atto che tutti i dipendenti in servizio contribuiscono con la loro attività al regolare svolgimento dell'attività amministrativa e al raggiungimento degli obiettivi politico-amministrativi, tenuto conto della vigente dotazione organica e del carico di lavoro, maturando all'interno dell'ente specifica esperienza professionale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 18/05/2004, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Ali, il quale, all'articolo 9, disciplina le modalità di definizione della dotazione organica;

Richiamata:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 dell'11/05/2012, con cui l'Amministrazione comunale ha provveduto a rideterminare, ai fini della stabilizzazione, la pianta organica nei n. 35 posti, di cui 15 coperti, 19 da coprire con contratto individuale di diritto privato a tempo indeterminato a 24 ore settimanali ed 1 da ricoprire con qualifica di Istruttore Tecnico Direttivo con contratto a tempo determinato a 18 ore settimanali;
- la propria precedente deliberazione n. 20 del 09.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata effettuata la ricognizione della dotazione organica dell'Ente;
- la propria precedente deliberazione n. 22 del 9/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'organo esecutivo ha approvato la programmazione del fabbisogno del personale 2017/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 15 giugno 2017, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 82 del 20/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'organo esecutivo ha approvato la ricognizione dotazione organica anno 2017;

Considerato che in merito alla determinazione e variazione della dotazione organica sono intervenute diverse normative, che si sono succedute nel tempo, e in particolare:

- dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002, il cui articolo 19, comma 8 prevede che a decorrere dall'anno 2002 l'accertamento che i documenti di programmazione di fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa, di cui all'articolo 39 della Legge n. 449/1997, a cura degli organi di revisione contabile);
- dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003, il cui articolo 34, comma 1 dispone sui riferimenti motivazionali nella rideterminazione della dotazione organica, richiamando l'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e comunque tenuto conto:
 - a) del processo di riforma in atto;
 - b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali;
 - c) delle previsioni di cui al capo III del titolo III della Legge n. 448/2001 - in particolare per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, quando non sia opportuna la gestione in economia per le dimensioni e le caratteristiche del servizio (articolo 35) - con conseguente diminuzione delle proprie dotazioni organiche - articolo 36);
- dal D.P.C.M. del 15 febbraio 2006, che ha fissato i criteri ed i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007, in attuazione della Legge n. 311/2004, in particolare: dall'articolo 2, che conferma la determinazione della dotazione organica nel rispetto dell'articolo 1, comma 93 della Legge n. 311/2004, nei termini previsti dal DPCM stesso;
- dall'art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 22 della Legge n. 69/2009 ed aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e dal D.Lgs. 20 luglio 2017,

n. 118, che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione.

Visto il D.L. 101 del 31/08/2013, convertito in legge 30/10/2013, n. 125, che ha introdotto novità significative in materia di ristrutturazione e rivisitazione degli organici delle pubbliche amministrazioni e che ove ricorrono casi di dichiarazione di eccedenza di personale per ragioni funzionali o finanziarie, prevede la possibilità di utilizzare la normativa speciale recata dal D.L. 95/2012, cosiddetta "*spending review*", per cui al personale dichiarato eccedente si applica la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, con conseguente accesso, per coloro che ne abbiano i requisiti, al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della riforma Fornero (Legge n. 214 del 22/12/2011);

Dato atto che nell'anno 2016 (deliberazioni di Giunta Comunale n. 30 del 24/06/2016; n. 31 del 24/06/2016; n. 32 del 24/06/2016; n. 33 del 24/06/2016; n. 52 del 02/11/2016; n. 66 del 28/12/2016), esecutive ai sensi di legge, a causa di eccedenza finanziaria e funzionale dell'Ente sono state collocate a riposo d'ufficio n. 5 unità, di cui:

- n. 1 posizione di Istruttore tecnico Direttivo cat. D, presso Area Tecnica;
- n. 1 posizione di Istruttore tecnico cat. C, presso area Tecnica;
- n. 3 posizioni di istruttore Amministrativo cat. C, presso Area Amministrativa "
- che il posto ricoperto con contratto di lavoro a tempo determinato e part time a 18 ore settimanali secondo le disposizioni vigenti in materia, si è reso vacante in virtù della scadenza del precedente mandato elettorale;

Visto l'art.2, comma 3 della L. n.125/2013 di conversione del DL n.101/2013 ovvero che "*le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione*";

Vista l'attuale dotazione organica suddivisa in categorie, che contempla n. 30 posti;

Ritenuto pertanto confermare l'attuale dotazione organica, dando atto che non sussistono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale che comportino la necessità di collocamento in disponibilità di personale, ma anzi, come appare ben evidente anche dalla pianta organica, si riscontra il problema opposto consistente in situazioni di carenza sia ordinaria e sia quando si tratta di procedere alla sostituzione di personale assente per ferie o malattia;

Ritenuto che la condizione di soprannumero si rileva da una verifica numerico-formale condotta sulla dotazione organica dell'ente e resa palese dall'eventuale presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva dalla condizione finanziaria non rispondente alle norme ed ai vincoli imposti dal legislatore in materia di spese di personale;

VISTA la legislazione nazionale e regionale in materia;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia

PROPONE

1. **Prendere atto** della narrativa che precede che si intende riportata e trascritta.
2. **Approvare** la nuova dotazione organica intesa come numero di dipendenti in servizio di cui all'Allegato "A" alla presente deliberazione che costituisce parte integrale e sostanziale;

3. **Dare atto** che con il presente provvedimento si intendono revocati le deliberazioni precedenti relativi alle dotazione organiche
4. **Di Dichiarare** la deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di procedere in merito.

IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Pietro Fiumara

All. A

Profilo Professionale	Categoria	Pianta organica rideterminata al 31/12/2017	Posti occupati al 31/12/2017	Tipologia di posti coperti
Istr. Dir. Tecnico	D	1	0	Part time a 18 ore
Istr. Dir. Econ. Finanz.	D	1	1	Tempo indeterminato
Istr. amministrativo	C	9	8	n. 2 a tempo indeterminato, part time a 24 ore
Istr. di Vigilanza	C	2	2	Tempo indeterminato
Istr. Contabile	C	3	3	n. 1 a tempo indeterminato, part time 24 ore
Esecutore-Messo	B			
Esecutore amministrativo	B			
Esecutore Contabile	B	1	1	Part time 24 ore
Esecutore tecnico manutentivo	B	3	3	n. 2 a tempo indeterminato, part time 24 ore
Esecutore Soc. Assist. Scol.	B	1	1	Tempo indeterminato
Oper. Serv. Tecn. Manut.	A	1	1	Part time 24 ore
Oper. Soc. assist. Scol.	A	3	3	Part time 24 ore
Operatore Generico	A	5	5	Part time 24 ore
TOTALI		30	28	



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n.45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

protocollo@pec.comune.ali.me.it

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 L.R. 30/2000

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Approvazione della dotazione organica anno 2018.

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE.**

Ali 7 febbraio 2018

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli**

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

**In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime
parere:
FAVOREVOLE**

Ali 7 febbraio 2018

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Satta Natale**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. _____ dal _____ al _____

(ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009)

Alì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 7 febbraio 2018.

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente esecutiva)

Alì, 7 febbraio 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
